

CLV SEDUTA

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1987

Presidenza del Vicepresidente SERRA

i n d i

del Presidente SANNA EMANUELE

i n d i

del Vicepresidente SERRA

I N D I C E

Congedo	5306
Disegno di legge: "Modifiche alle leggi regionali 19 febbraio 1986, n. 21, e 11 ottobre 1985, n. 23, riguardanti la sanatoria di opere edilizie abusive", rinviata (CCXXIII). (Discussione e riapprovazione):	
MONTRESORI	5306
(Votazione segreta)	5322
(Risultato della votazione)	5322
Disegno di legge: "Norme di inquadramento di personale statale nel ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale e di assunzione temporanea di personale straordinario" (247). (Discussione e approvazione col titolo: "Norme per l'assunzione temporanea presso l'Amministrazione regionale di personale straordinario ed inquadramento di personale ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6 e modifiche alla legge regionale 5/11/85, n. 26"):	
ONIDA	5309
FADDA PAOLO	5311-5318
ORTU ITALO, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	5312-5317
(Votazione segreta sull'emendamento n. 13) ..	5318

(Risultato della votazione)	5318
BECCIU	5319
(Votazione segreta sull'emendamento n. 15) ..	5319
(Risultato della votazione)	5319
(Votazione segreta)	5322
(Risultato della votazione)	5323
Disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 agosto 1986, n. 90, relativo al prelevamento della somma di L. 1.650.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 05063 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1986" (271). (Discussione e approvazione)	5322
(Votazione segreta)	5322
(Risultato della votazione)	5323
Disegno di legge: "Inquadramento nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di personale trasferito alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 75 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348" (252). (Discussione e approvazione)	5328
(Votazione segreta)	5332
(Risultato della votazione)	5332

IX LEGISLATURA

CLV SEDUTA

18 MARZO 1987

Proposta di legge: "Istituzione di una Commissione consiliare speciale per l'integrale attuazione del vigente Statuto speciale per la Sardegna, la sua organica revisione e la riforma regionalistica della Costituzione" (310). (Discussione e approvazione)	5323
(Votazione segreta)	5332
(Risultato della votazione)	5332
Proposta di legge: "Sull'assunzione in ruolo negli organici dei comuni del personale ex dipendente dei patronati scolastici di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 20" (114) e del disegno di legge: "Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei comuni del personale di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 20" (219). (Discussione del testo unificato e approvazione col titolo: "Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei comuni del personale di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 20")	5325
(Votazione segreta)	5332
(Risultato della votazione)	5332
Proposta di legge: "Norme modificative della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13" (309). (Discussione e approvazione)	5330
(Votazione segreta)	5332
(Risultato della votazione)	5332
Sull'ordine del giorno:	
PUBUSA	5321

La seduta è aperta alle ore 11 e 05.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'11 marzo 1987, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole assessore Manoni ha chiesto due giorni di congedo. Se non vi sono opposizioni il congedo è concesso.

Discussione della Legge regionale rinviata dal Governo: "Modifiche alle Leggi regionali 19 febbraio 1986, n. 21, e 11 ottobre 1985, n. 23, riguardanti la sanatoria di opere edilizie abusive". (CCXXIII)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale rinviata dal Governo n. CCXXIII: "Modifiche alle leggi regionali 19 febbraio 1986, n. 21, e 11 ottobre 1985, n. 23, riguardanti la sanatoria di opere edilizie abusive"; relatrice l'onorevole Moi. Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Montresori. Ne ha facoltà.

MONTRESORI (D.C.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, intervengo per richiamare l'attenzione di tutti sulla necessità di apportare alcune modifiche, con i relativi emendamenti, alla legge esitata dalla Commissione. La prima si riferisce al termine di validità della legge: stiamo esaminando una legge rinviata dal Governo l'8 gennaio 1987, che il Consiglio regionale aveva approvato il 23 dicembre 1986 quando i termini stabiliti dai decreti legge del Governo scadevano il 31 dicembre 1986; vi era stato quindi un adeguamento nei termini alla volontà del legislatore nazionale. E' successo però che quei decreti non sono stati convertiti in legge entro i sessanta giorni prescritti e pertanto il Governo ha emanato recentemente un ulteriore decreto — pubblicato su una recente Gazzetta Ufficiale e sulla stampa — che proroga i termini al 31 marzo 1987. Quindi io richiamo all'attenzione del Consiglio la necessità di adeguarci a questi ultimi termini.

La seconda riguarda i motivi del rinvio della presente legge regionale da parte del Governo: probabilmente, andando certamente oltre lo spirito della legge, il Governo ha inteso che l'articolo 5, inserito nel contesto di sanatoria delle opere di edilizia abusiva, potesse applicarsi per tutte le opere pubbliche, cioè che venisse sottratta ai Comuni, con questo articolo, la potestà di rilasciare la concessione edilizia. Noi crediamo che il Governo abbia valutato soltanto la lettera e non lo spirito, il contesto della legge e quindi ha rinviato il provvedimento in mancanza di esplicito richiamo all'ipotesi di sanatoria di abusivismo edilizio.

La prima Commissione, che ha esaminato la legge rinviata, ci ha presentato un testo nel quale l'articolo 5 figura soppresso; noi crediamo invece che questo articolo debba essere man-

IX LEGISLATURA

CLV SEDUTA

18 MARZO 1987

tenuto, con un esplicito richiamo però alla sanatoria in materia di abusivismo edilizio. Sono stati presentati per questi motivi degli emendamenti che sottoponiamo all'attenzione del Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Moi, relatrice.

MOI (P.C.I.), *relatrice*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta si rimette alla volontà del Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Il termine del 30 settembre 1986, di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21, che modifica l'articolo 48 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 1986.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Montresori - Soro - Ortu V. - Canalis:

"Agli articoli 1 e 2 il termine '31 dicembre

1986' è sostituito con il termine '31 marzo 1987' ". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MONTRESORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Il termine del 30 settembre 1986, di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21, che modifica l'articolo 47 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 1986.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

All'articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21, è introdotto il seguente emendamento parziale:

"le parole "di cui al precedente articolo 27, sesto comma" sono sostituite con: "di cui al precedente articolo 27, quinto comma" ".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

All'articolo 43 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

"Le agevolazioni di cui al precedente comma sono estese alle opere abusive realizzate o acquistate per essere adibite a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente. La domanda di sanatoria può essere presentata, oltre che dal proprietario dell'immobile, anche da parenti di primo grado purché in possesso dei requisiti indicati al primo comma del presente articolo".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Montresori - Sorro - Ortu V. - Canalis:

"Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4 bis (ex 5)

Per le opere pubbliche, ai soli fini della sanatoria dell'abusivismo edilizio, la deliberazione

o l'atto con il quale il progetto è stato approvato o l'opera è stata autorizzata sostituisce a tutti gli effetti la licenza edilizia o la concessione ad edificare". (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MONTRESORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 5 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

Il quinto comma dell'articolo 40 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è così sostituito:

"Su richiesta dell'interessato, il Sindaco può rilasciare apposita certificazione della sussistenza dei requisiti necessari per ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria. Comunque, il richiedente la concessione o autorizzazione in sanatoria, dopo il pagamento — come acconto — dei due terzi degli oneri previsti dalle vigenti disposizioni, può completare le opere di cui all'articolo 26, primo comma, relativamente alle case di abitazione e con esclusio-

ne delle zone turistiche, non comprese tra quelle indicate al precedente articolo 28 né ricadenti in zona assoggettata ai piani di risanamento di cui all'articolo 32.

A tal fine l'interessato comunica al Comune il proprio intendimento con le procedure previste dall'articolo 15, terzo comma, ed inizia i lavori di completamento funzionale, non prima di trenta giorni dalla data della suddetta comunicazione. I lavori sono effettuati sotto la responsabilità dell'interessato unitamente al tecnico incaricato della direzione dei lavori, e comunque i lavori compiuti non possono costituire in nessun momento pregiudizio alcuno dei diritti e delle ragioni della pubblica amministrazione.

L'avvenuto espletamento delle suddette procedure abilita gli Istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi sia per le opere eseguite, sia per quelle di completamento.

I lavori di completamento delle opere eseguite su aree sottoposte a vincolo possono essere eseguiti solo a condizione che siano stati espressi positivamente i necessari pareri ed autorizzazioni delle competenti amministrazioni".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La presente legge rinviata sarà votata a scrutinio segreto successivamente.

Discussione del disegno di legge: "Norme di inquadramento di personale statale nel ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale e di assunzione temporanea di personale straordinario". (247)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 247: "Norme di inquadramento di personale statale nel ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale e di assunzione temporanea di personale straordinario"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Onida. Ne ha facoltà.

ONIDA (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione su questo disegno di legge ci consente di fare alcune valutazioni sulla politica che questa Giunta ha adottato in ordine ai problemi del personale. Lo stesso provvedimento è la dimostrazione di quanta superficialità esista nel trattare i problemi che riguardano il personale, la Regione nel suo complesso, i suoi bisogni e l'uso dei suoi strumenti.

L'iter di questo disegno è travagliato, inoltre il progetto di legge viene proposto dalla Giunta contestualmente alla presentazione e all'esame del contratto '85/'87 dei dipendenti della Regione sarda nel quale apposite norme regolamentano anche l'assunzione e l'utilizzo del personale a tempo determinato. Allora non si comprende bene perché, contestualmente, si propone un disegno che prevede l'assunzione temporanea di personale esecutivo (è evidente la necessità di avere dattilografi; queste cose le conosciamo tutti) per una durata non superiore ad otto mesi mentre il contratto prevede, in una sua norma, che non si possano superare i tre mesi per il mantenimento in servizio di personale precario. Noi non abbiamo compreso questa strana proposta avanzata dall'Esecutivo e in Commissione abbiamo mosso i nostri rilievi che unanimemente sono stati accolti dai Gruppi

presenti. E' un segnale, è il termometro, è un messaggio, un modo che ci consente di vedere — ripeto — con quale leggerezza questi problemi vengono affrontati.

Io mi auguro che si tratti solo di leggerezza, ma questa mia considerazione sulla "leggina" — che sembrerebbe anche di poco conto — vuole essere uno spunto per dar vita ad una riflessione più generale. Il giudizio che noi diamo sulla politica dell'Assessore, sulla politica di questa Giunta, è estremamente negativo. Quando sentimmo le due dichiarazioni di programma della prima e della seconda Giunta Melis, ci si prospettò uno scenario che, tutto sommato, dal punto di vista della maggioranza, era ricco di nobili contenuti per gli obiettivi che questa Giunta si proponeva in ordine all'azione da intraprendere volta al governo della Regione. Era quindi lecito immaginare che con coerenza questo Esecutivo avrebbe tratto le debite conclusioni sul modo di adoperare gli strumenti per perseguire questi obiettivi.

In virtù delle competenze esistenti sulla base della normativa in vigore, attraverso il contratto l'Esecutivo aveva la possibilità di risolvere i problemi della strumentazione con grande efficienza; non solo, ma proprio perché era in grado di esercitare nuove competenze derivanti dal trasferimento ad essa delle funzioni e del personale degli enti disciolti con la legge n. 681, e comunque adempiendo al dettato del D.P.R. n. 348, questa Giunta avrebbe dovuto predisporre una legge organica di riordino tenendo conto appunto di come utilizzare questo personale.

Due momenti importanti avrebbe avuto a disposizione l'Esecutivo se soltanto avesse prestato la dovuta attenzione al problema, se ne avesse avuto una visione organica e se avesse operato con dignità e competenza. Ma tutto questo non è avvenuto; abbiamo assistito invece alla "politica del carciofo" in ordine a questa materia: "leggine" su "leggine" si sono sovrapposte ora trattando il problema del personale dei patronati scolastici, ora quello del personale a termine, ora quelli del personale delle ex IPAB, dell'ex ENAOLI, oppure il problema degli uffici macchine agricole; insomma, tutta

una serie di attenzioni parziali, di interventi schizofrenici su una materia che invece avrebbe meritato una trattazione organica di tutte le esigenze esistenti sulla base degli obiettivi prefissati, come ho avuto modo di dire in premessa.

Allora, per quanto riguarda soprattutto il problema aperto che tratteremo in questa seduta e più avanti, circa l'utilizzo e la collocazione del personale degli enti soppressi, noi facciamo una considerazione che riteniamo importante. Direi che questa Giunta deve innanzitutto pensare all'attualità delle funzioni di questi enti che, essendo stati essi soppressi, evidentemente è venuta meno. In questo caso il personale va comunque inquadrato negli organici o della Regione o degli enti locali, sulla base di una considerazione che noi riteniamo corretta e non ispirata da ragioni clientelari, come da qualche parte è stato detto. Da anni questo personale viene utilizzato per svolgere mansioni all'interno degli organici della Regione, e io credo che dopo anni di professionalità acquisita questa debba essere tenuta presente e debba costituire titolo per l'inquadramento all'interno appunto dell'organico regionale.

Ci appare strano il modo divaricato con cui si tratta la stessa materia.

Oggi affronteremo il problema del personale del CRAAI che viene comandato presso le Amministrazioni provinciali previa collocazione in un ruolo speciale. Altrettanto, pur essendo identiche le ragioni, non è stato fatto, per esempio, per il personale dell'ex ENAOLI, che, pur collocato in un ruolo speciale sulla base di una legge dello Stato, fatta propria con legge regionale, rimane ancora in questo ruolo speciale, con i contratti del Parastato, che risalgono a cinque anni fa, inapplicati, e in proposito nessuna attenzione, nessuna politica ci pare emergere dall'iniziativa dell'Assessore. Sono contraddizioni assolutamente non tollerabili che dimostrano, appunto, come su questa materia la Giunta proceda a tentoni, non abbia un'idea, una coerenza; e non passi tutto questo per riformismo, per una nuova tecnica di amministrazione del personale.

Dal contratto di lavoro dei dipendenti re-

gionali oggi emerge un'altra delle gravi contraddizioni in cui, dimostrando di non possedere coerenza e responsabilità nelle proprie decisioni, è caduta la Giunta. Noi dicemmo, come Gruppo della Democrazia Cristiana, quando si discusse del contratto nella prima Commissione, che il problema dei forestali andava affrontato col contratto. La legge che inquadra i forestali all'interno dell'organico della Regione è del 1982; sono passati cinque anni, e nel contratto precedente si era detto che si sarebbe dovuto attendere quello per l'85/'87 per risolvere il problema di questi dipendenti. Nel frattempo abbiamo approvato in quest'Aula la legge n. 26 che istituisce il Corpo di vigilanza, conferendo ad esso la dignità di strumento della Regione in ordine alla difesa dell'ambiente; però, nel momento in cui si riconoscono le funzioni complesse, nuove, che quella legge attribuisce ai dipendenti del Corpo, non si procede di conseguenza ad inquadrare nei giusti livelli questo personale. Così è avvenuto per gli autisti con patente "D" ed "E".

Ecco, noi diciamo che non concordiamo con questa linea; avremmo voluto che in quella sede si fosse risolto il problema, si è detto invece, e con una nota la Commissione lo ha comunicato all'Esecutivo, che si sarebbe provveduto successivamente. Oggi si dice, nel momento in cui si presenta l'emendamento per l'inquadramento di questi dipendenti nella 5ª e nella 6ª fascia, che non è un problema da risolvere tramite la legge bensì tramite il contratto e quindi va rinviato, appunto, al nuovo contratto.

Vorremmo capire se è un problema da risolvere in sede contrattuale o di formulazione della legge, perché quando approviamo il contratto ci dite che dobbiamo farlo con la legge e adesso che stiamo predisponendo la legge ci dite che dobbiamo farlo col contratto. Sono gravi e serie contraddizioni. Chiediamo pertanto che nell'affrontare questa delicata materia — si tratta di lavoratori, delle loro famiglie, di problemi che spesso diventano esistenziali; si tratta della stessa efficienza della Regione! — in definitiva, si lascino da parte le divisioni interne al personale stesso e le clientele. Si proceda invece con dignità con l'intento di risolvere

un problema che è di fondamentale importanza nel più ampio discorso della riforma della Regione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Fadda Paolo. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono convinto che la discussione e l'approvazione di questo disegno di legge molto probabilmente non avrebbe meritato da parte nostra un'attenzione così particolare se la Giunta e poi la stessa maggioranza ne avessero dimostrata altrettanta.

Concordo pienamente con quanto ha sostenuto il collega Onida sulla improvvisazione e sulla leggerezza con le quali è stato affrontato il problema del personale. Basta vedere cosa fa la Giunta: presenta degli emendamenti alla legge che poi, improvvisamente, non si riesce a capire come, vengono ritirati; non basta: alcuni partiti della maggioranza presentano altri emendamenti e, non si riesce nuovamente a capire come, anche questi vengono poi ritirati. Credo che la superficialità nel condurre il problema — ripeto — emerga evidentemente da questi comportamenti. L'assessore Ortu con l'assessore Muledda, secondo me giustamente, avevano presentato degli emendamenti relativi alla applicazione della legge n. 6 al personale del CRAAI, poi (non riesco a capire tra l'altro dove ciò sia stato pensato), dopo un incontro tra i Capigruppo e l'Esecutivo regionale viene riferito alle organizzazioni sindacali che nei confronti di dipendenti regionali — perché tali sono in quanto la legge n. 13 dell'anno scorso sull'inquadramento del personale del CRAAI prevedeva esplicitamente l'applicazione della legge n. 51 — possono essere applicati anche i contratti dei dipendenti degli enti locali. Credo che, oltre ad essere ciò pura fantascienza, non vi sia in questa decisione nessun fondamento di carattere giuridico. Ci auguriamo che la fantasia di questo Esecutivo possa essere adoperata in cause migliori e non per strumentalizzare i problemi del personale.

Finalmente, dopo un grande dibattito con le organizzazioni sindacali e con la Demo-

crazia Cristiana, la maggioranza ha capito che era indispensabile dare risposte ai problemi del personale del CRAAI, e assieme si è presentata una proposta di legge che credo oggi stesso potrà essere finalmente discussa. Nello stesso modo, e questo dimostra ancora una volta l'improvvisazione e la leggerezza, è stato affrontato il problema dei forestali. Alcuni Gruppi della maggioranza hanno presentato degli emendamenti perché hanno ritenuto giusto quanto è stato deciso all'unanimità dalla prima Commissione, se pur come raccomandazione: cercare di rendere giustizia a dei dipendenti regionali che prestano con abnegazione il proprio servizio. In quell'occasione, in Commissione, ci venne detto che era necessario approntare (questo lo ha sostenuto anche il collega Onida) un disegno di legge o una proposta di legge. Improvvisamente anche questa decisione viene capovolta e si dice che prima della relativa norma debba avvenire la contrattazione sindacale. Anche questo dimostra, credo, caro assessore Ortu, l'improvvisazione con la quale vengono gestiti da parte dell'Esecutivo i problemi del personale.

Lo stesso dicasi per la legge che abbiamo in discussione, alla quale degli emendamenti sono stati presentati dall'Esecutivo e dalla maggioranza e poi ritirati. Si prevede nel disegno di legge che possano essere assunte delle persone per otto mesi (non abbiamo capito in base a quale norma) poi la Commissione all'unanimità modifica questa disposizione dicendo che le assunzioni possono essere fatte soltanto per tre mesi e imponendo anche tutta una serie di criteri per una maggiore funzionalità della legge stessa. Basti pensare che cosa ha fatto l'assessore Ortu in occasione dell'approvazione di un altro disegno di legge sul personale degli enti soppressi col D.P.R. n. 348, quando, dopo aver elencato in una relazione brillantissima i motivi per i quali si proponeva il passaggio alla Regione di una serie di dipendenti di alcuni enti soppressi, improvvisamente, ancora una volta (a quanto pare ormai è un'abitudine dell'assessore Ortu quella di fare marcia indietro su suggerimento, credo, dell'assessore Cogodi che crede in questa materia di capirne più dello stesso assessore del personale) l'assessore Ortu ritorna

in Commissione e dice che il suo parere è cambiato, che non sono più valide le iniziative assunte dall'Esecutivo e che soltanto il personale di un ente deve passare alla Regione.

Noi su questo disegno di legge in discussione abbiamo presentato un emendamento, voteremo naturalmente a favore, però chiediamo che si attui una nuova politica di gestione del personale perché è chiaro, Assessore, che procedendo con improvvisazione e con leggerezza non stiamo rendendo un buon servizio ai dipendenti regionali, e ritengo inoltre che la figura che questo Esecutivo stia facendo nei confronti dei dipendenti regionali non sia delle migliori.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io penso che nessuna azienda privata o pubblica al mondo possa reggersi, prosperare e vivere senza un adeguato ordinamento del personale che all'interno della stessa lavora e produce. Ebbene, nell'assumere l'incarico di Assessore degli affari generali e del personale, mi sono meravigliato di come la Regione abbia potuto operare per tanto tempo con una struttura burocratica del personale in condizioni di così totale caos. Tale è la situazione che abbiamo ereditato; eredità, mia e di chi mi ha immediatamente preceduto, senza dubbio ingrata da gestire. Infatti non esiste un ruolo organico del personale con una ben definita logica e con un preciso indirizzo ma un totale caos che presenta le situazioni più diverse e più confuse. Per esempio, i giovani assunti in base alla legge n. 285 hanno atteso per

anni una sistemazione, un inquadramento che desse loro funzioni precise, invece questo personale è stato lasciato allo sbando, parcheggiato nelle comunità montane, nei comprensori, nel Genio civile, sparso in Sardegna senza direttive precise. Una parte addirittura, e non a caso, è stata utilizzata per riempire bottiglie in qualche cantina sociale.

(Interruzione).

Ebbene, la legge per la sistemazione in organico di questi giovani è stata da questa Giunta varata ed il Consiglio l'ha approvata.

L'altra pesante eredità che ci è stata lasciata è quella che riguarda il personale del CRAAI per il quale questa Giunta e questo Consiglio hanno predisposto una legge che garantisce un domani senza troppe incertezze a questi dipendenti.

ROJCH (D.C.). La legge è della passata Giunta! Lo dica, dica la verità!

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* La legge è stata approvata grazie al contributo di questa Giunta, in questo Consiglio regionale. La passata Giunta non l'aveva portata avanti.

Altrettanto dicasi per il personale degli enti soppressi, di cui tanto oggi si parla. Il D.P.R. n. 348, che è del 1979, dice che questo personale dovrà essere trasferito, assieme alle relative funzioni, agli enti locali ed in particolare ai Comuni. Detto personale attende quindi l'approvazione, da parte di questo Consiglio, della legge sul riordino dell'assistenza. Il disegno di legge la Giunta l'ha esitato oltre un anno fa, dal 24 aprile 1986 questo provvedimento è all'esame della nona Commissione e noi speriamo che finalmente giunga in Consiglio per essere approvato.

FADDA PAOLO (D.C.). Si ricordi che lei stesso non ha rispettato i termini di presentazione che il Consiglio aveva stabilito.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli*

affari generali, personale e riforma della Regione. Noi l'abbiamo presentato circa un anno fa, il 24 aprile del 1986. E' facile presentare a nome del proprio Gruppo un provvedimento già studiato negli uffici dell'Assessorato degli affari generali, già pronto, mentre la maggioranza ha ripresentato *ex novo* questo disegno di legge.

Altrettanto dicasi per il Corpo di vigilanza territoriale di cui tanto si è parlato per anni, ma è stata questa Giunta a predisporre un preciso disegno di legge approvato poi da questo Consiglio, tant'è che i concorsi sono stati banditi e stanno per essere espletati. E sempre da questa Giunta è stato predisposto, e poi approvato dal Consiglio, un altro provvedimento che riguarda il personale, cioè la legge n. 6, che ha soddisfatto le attese del personale della Regione, frustrato e demotivato, rompendo la gabbia delle sei fasce e istituendo finalmente un livello dirigenziale come da lunghi anni attendeva. Ebbene, tutto questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la Giunta non si sta muovendo con superficialità né in modo disorganico ma con un preciso disegno che tende a dare finalmente...

ONIDA (D.C.). Il personale è allo sbando! Vogliamo un libro bianco sull'argomento!

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* Il personale non è allo sbando, lo stiamo sistemando degnamente e dignitosamente assegnandogli dei compiti precisi allo scopo di soddisfare quelli che sono gli interessi della Regione e non quelli dei singoli o di parte. Basta ricordare quanto finora è avvenuto, che è storia, è realtà, certamente dura realtà: quante leggi in passato hanno rapinato e scippato i pubblici dipendenti...

ONIDA (D.C.). State usando violenza nei confronti dei poveri, nei confronti degli orfani!

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* Onorevole Onida, stia calmo, stia tranquillo... Leggi che hanno rapinato e scippato i dipendenti che hanno versato fior di quattrini al fondo di

quiescenza per ritrovarsi oggi con un fondo "prosciugato". E questo grazie a leggi approvate da passate maggioranze, ecco la causa di questo sconquasso.

Ebbene, noi diciamo che oggi la Giunta si sta muovendo secondo un preciso indirizzo ed una certa logica basata sui criteri di una buona amministrazione e non certo nell'interesse dei singoli. Così come abbiamo saputo stipulare il contratto dei dipendenti regionali, il primo dopo la legge quadro n. 93 sul pubblico impiego; questo contratto, che è stato trattato a lungo, per un anno, con le organizzazioni sindacali, ci consente oggi di passare alla fase attuativa e di soddisfare quanti l'attendevano da lungo tempo.

Cosa chiediamo con questa legge per l'assunzione temporanea di personale straordinario? Chiediamo l'applicazione di una parte del contratto che prevede appunto l'assunzione a tempo determinato di personale straordinario di determinate categorie anche avanzando precise richieste numeriche all'Ufficio di collocamento, in quanto ci siamo rifiutati, anche per quanto riguarda personale di altre categorie, di assumerlo tramite chiamata nominativa come è avvenuto in passato con estrema facilità.

ROJCH (D.C.). Questo non è vero, Assessore!

FADDA PAOLO (D.C.). Fate un libro bianco!

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Bianco o rosa, non mi interessa; io sto presentando la realtà dei fatti così com'è e con questo disegno di legge chiediamo semplicemente l'applicazione di una parte del contratto...

(Interruzioni).

PRESIDENTE. Lasciate parlare l'Assessore, per cortesia, poi durante la discussione degli articoli chi intende ribadire prenderà la parola.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. ... per tener fede al dettato dello stesso. Queste assunzioni saranno disposte secondo l'ordine della graduatoria di idoneità dei concorsi pubblici per i relativi profili professionali, indetti dall'Amministrazione regionale, approvata non anteriormente a tre anni. Eventualmente, se ciò non fosse possibile, tali assunzioni avranno luogo tramite richieste numeriche avanzate agli Uffici di collocamento competenti per territorio. Perché vi è carenza di dattilografi? Perché, questi, attraverso un concorso epoletato prima del 1982, sono transitati di fascia ed oggi non svolgono più quelle mansioni; siamo ridotti ad un organico di quarantadue dattilografi per tutta l'Amministrazione regionale, sparso su tutto il territorio della Sardegna. Pertanto i concorsi per dattilografi, rimasti bloccati per oltre un anno per la nota vicenda della sentenza della Corte Costituzionale sull'esercizio della potestà regolamentare della Regione, potranno finalmente essere espletati.

Io ritengo che questo disegno di legge debba essere approvato dal Consiglio, così come richiesto dalla stessa Commissione, per venire incontro alle esigenze immediate dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

CHESSA, *Segretario*:

TITOLO

Norme per l'assunzione temporanea presso l'Amministrazione regionale di personale straordinario.

PRESIDENTE. Poiché sono stati presentati degli emendamenti al titolo che hanno un collegamento con quelli presentati all'articolo 2 *ter*

e all'articolo 3, la discussione avrà luogo dopo che saranno stati approvati l'articolo 2 *ter* e l'articolo 3 con i rispettivi emendamenti. Ha domandato di parlare l'onorevole assessore Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Per chiedere cortesemente una sospensione di dieci minuti.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta è accolta. Suspendo i lavori del Consiglio per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 45, viene ripresa alle ore 12 e 10).

PRESIDENTE. L'articolo 1 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 2.

CHESSA, Segretario:

Art. 2

In relazione alle vacanze organiche del ruolo unico regionale e nei limiti delle stesse l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assunzioni temporanee di personale straordinario di qualifica funzionale non superiore alla quinta.

Le assunzioni di cui al primo comma sono disposte a tempo determinato per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto. Il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto a tempo determinato se non siano trascorsi almeno tre mesi dal compimento del predetto periodo di tempo.

Le assunzioni straordinarie sono effettuate con l'osservanza delle seguenti modalità e condizioni:

a) prioritariamente, sulla base e secondo l'ordine della graduatoria di idoneità dei concorsi pubblici per uguale qualifica o profilo professionale, approvata da data non anteriore a tre anni;

b) in mancanza di quanto previsto dalla precedente lettera a) mediante richiesta agli Uffici di collocamento competenti per territorio con le modalità di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 *bis*.

CHESSA, Segretario:

Art. 2 *bis*

Le assunzioni previste dal precedente articolo sono disposte con provvedimento motivato dall'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 *ter*.

CHESSA, Segretario:

Art. 2 *ter*

Sino a quando non saranno entrati in vigore gli accordi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assunzioni temporanee di personale straordinario di fascia funzionale non superiore alla quarta, secondo le disposizioni contenute nei precedenti articoli.

PRESIDENTE. All'articolo 2 *ter* sono stati presentati sei emendamenti.

Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Mereu S. - Catte - Onnis:

“Dopo l'articolo 2 *ter*, è aggiunto il seguente art. 2 *quinquies*:

In attuazione della L.R. 15/1/'86 n. 6, il personale con qualifica funzionale di — autista specializzato — alla data del 31/12/'85, è inquadrato nella quinta qualifica funzionale della predetta L.R. 15/1/'86 n. 6, con profilo professionale di — operatore conduttore di mezzi speciali”. (9)

Emendamento aggiuntivo Mereu S. - Catte - Onnis:

“Dopo l'art. 2 *ter*, è aggiunto il seguente articolo 2 *sexies*:

Il primo e quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, sono sostituiti dal seguente primo comma:

— Il Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale è costituito da impiegati appartenenti alle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986 n. 6, come appresso specificato:

- Dirigente Forestale e di Vigilanza Ambientale della qualifica funzionale dirigenziale;
- Funzionario Forestale e di Vigilanza Ambientale della qualifica funzionale ottava;
- Direttivo Forestale e di Vigilanza Ambientale della qualifica funzionale settima;
- Istruttore Forestale e di Vigilanza Ambientale della qualifica funzionale sesta;
- Sottufficiale Forestale e di Vigilanza Ambientale della qualifica funzionale sesta;
- Guardia Forestale e di Vigilanza Ambientale della qualifica funzionale quinta”. (10)

Emendamento aggiuntivo Mereu Salvatore - Catte - Onnis:

“Dopo l'articolo 2 *ter*, è aggiunto il seguente articolo 2 *septies*:

La data di cui all'accertamento disposto dall'ultimo comma dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, è aggiornata all'entrata in vigore della presente legge”. (11)

Emendamento aggiuntivo Mereu S. - Onnis - Catte:

“Dopo l'articolo 2 *ter*, è aggiunto il seguente art. 2 *octies*:

Il personale di cui ai precedenti articoli 2 *quinquies* e 2 *sexies*, è inquadrato nelle qualifiche funzionali indicate nei medesimi articoli con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'accordo contrattuale 1985/1987 dei dipendenti del ruolo unico regionale.

Ai fini di applicazione di quanto disposto dalla presente legge e con particolare riferimento all'art. 2 *sexies* la dotazione organica delle qualifiche funzionali della Tabella “A” allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, è sostituita dalla seguente:

TABELLA “A”

Dotazione organica del ruolo unico del personale dipendente dell'Amministrazione regionale

Qualifiche funzionali	1	2	3	4	5	6	7	8	Dir.	Tot.
Numero posti	15	70	175	200	1760	1350	550	210	90	4200

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge s'intende abrogata”. (12)

Emendamento aggiuntivo Fadda P. - Onida - Tamponi - Randazzo:

“Dopo l'articolo 2 *ter*, è aggiunto il se-

IX LEGISLATURA

CLV SEDUTA

18 MARZO 1987

guente articolo 2 *quater*:

Ai fini di consentire gli inquadramenti di personale specializzato e di quello appartenente al Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale, la Tabella "A" allegata alla Legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, è sostituita dalla seguente:

TABELLA "A"

Dotazione organica del ruolo unico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale

Qualifiche funzionali	1	2	3	4	5	6	7	8	Dir. Tot.
Numero posti	15	70	175	200	1760	1350	590	210	90 4200

Nella quinta e sesta qualifica funzionale di cui all'art. 2, quarto comma, della Legge regionale 15 gennaio 1986 n. 6, sono altresì ricomprese le attività tecniche e di vigilanza.

Gli inquadramenti di cui al primo comma del presente articolo, avranno luogo con i procedimenti e gli accordi stabiliti dalla Legge regionale 25 giugno 1984, n. 33 e decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del presente articolo, si fa fronte mediante la riduzione di venti ore dell'orario massimo di lavoro straordinario mensile previsto dall'articolo 2, quarto comma, della Legge regionale 5 agosto 1985, n. 17". (13)

Emendamento aggiuntivo Mereu Salvatore - Falchi - Onnis:

"Dopo l'articolo 2 *ter* è aggiunto il seguente articolo:

L'articolo 24, primo comma, lettera b) della L.R. 26/85 è modificato come segue:

b) gli esperti in Scienze Agrarie e Forestali provenienti dalla carriera direttiva dei ruoli tecnico e tecnico-amministrativo dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda di cui alla

L.R. 29/10/1964 n. 24 e successive modificazioni, nonché gli esperti in Scienze Agrarie e Forestali in servizio alla data dell'8/11/1985 presso gli Ispettorati delle Foreste e presso l'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda, che ne facciano domanda.

L'articolo 24 secondo comma, della L.R. 26/1985 è modificato come segue:

Il personale di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è tenuto a presentare istanza di assegnazione al Corpo entro il termine perentorio del 30/06/1987". (15)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 9, 10, 11, 12 e 15 ha facoltà di illustrarli.

MEREU SALVATORANGELO (P.S.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 13 ha facoltà di illustrarlo.

FADDA PAOLO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* La Giunta non accoglie gli emendamenti poiché ritiene che la materia debba essere riservata alla contrattazione tra la Giunta e le organizzazioni sindacali, quindi per modifiche di questo tipo occorre tornare al tavolo delle trattative con i sindacati. Questo è detto nella legge quadro alla quale ci si rifà per la contrattazione, tuttavia la Giunta è del parere che il problema vada affrontato e risolto al più presto, dal momento che, tra circa un mese, la bozza della nuova piattaforma contrattuale andrà in discussione tra Giunta e sindacati.

Il contratto firmato di recente (alla fine del dicembre del 1986) si riferisce infatti al triennio '85/'87; il contratto scadrà il 31 dicembre del 1987 però la legge dispone che entro

IX LEGISLATURA

CLV SEDUTA

18 MARZO 1987

sei mesi dalla scadenza la nuova piattaforma contrattuale debba essere presentata all'attenzione delle parti.

In questo contesto la Giunta e le organizzazioni sindacali avranno modo di rivedere il problema e di risolverlo anche sulla base delle richieste avanzate dalle categorie, e precisamente: un passaggio dalla quarta alla quinta fascia funzionale per le guardie e dalla quinta alla sesta per i sottufficiali. Le stesse organizzazioni sindacali ieri si sono incontrate a questo proposito ed hanno assunto l'impegno di rivedere la situazione nel contesto delle trattative per il nuovo contratto. Per questo motivo la Giunta non accoglie gli emendamenti presentati e ne chiede il ritiro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fadda Paolo. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (D.C.). Il Gruppo democristiano mantiene l'emendamento numero 13 e chiede che venga votato a scrutinio segreto.

(12 consiglieri del Gruppo della Democrazia Cristiana si levano in piedi per appoggiare la richiesta).

PRESIDENTE. La richiesta è accolta.

Metto in votazione l'articolo 2 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 13.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA EMANUELE

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 13:

presenti	64
votanti	63
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	39
contrari	24

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Aresti - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barranu - Becciu - Canalis - Catta - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda P. - Falchi - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Manunza - Marracini - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Montresori - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pili - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rojch - Ruggeri - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra - Serri - Soro

IX LEGISLATURA

CLV SEDUTA

18 MARZO 1987

Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Sanna Emanuele).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Becciu. Ne ha facoltà.

BECCIU (D.C.). Signor Presidente, chiediamo la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 15.

(12 consiglieri del Gruppo della Democrazia Cristiana si levano in piedi per appoggiare la richiesta).

PRESIDENTE. La richiesta è accolta.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 15.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 15:

presenti	64
votanti	63
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	37
contrari	26

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Aresti - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Baranu - Becciu - Canalis - Catta - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda P. - Falchi - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Manunza - Marracini - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Montresori - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas -

Pili - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rojch - Ruggeri - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Sanna Emanuele).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3.

CHESSA, *Segretario:*

Art. 3

Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 si fa fronte con le disponibilità dei capitoli 02016, 02022 e 02023 del bilancio della Regione per l'anno 1986 e dei capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi, in applicazione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario:*

Emendamento sostitutivo totale Palmas - Pubusa:

“L'articolo 3 è così sostituito:

Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 2 *ter* della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli 02016, 02022 e 02023 del bilancio della Regione per il 1987, relativi all'applicazione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi”. (5)

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Muledda - Ortu:

“Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente: A partire dall'anno finanziario 1988, alla

IX LEGISLATURA

CLV SEDUTA

18 MARZO 1987

spesa di lire 1.200.000.000 si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento". (7)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 5 ha facoltà di illustrarlo.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento della Giunta, il numero 7, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Sta-

tuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Pubusa - Meloni - Oggiano:

"La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione". (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Avevamo rinviato la discussione sul titolo al quale sono stati presentati 3 emendamenti. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Mereu S. - Onnis - Catte:

"Al titolo è aggiunto:

ed inquadramento di personale ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1986, numero 6". (8)

Emendamento aggiuntivo Fadda P. - Onida - Tamponi - Randazzo:

“Al Titolo del Disegno di Legge 247-A è aggiunto:

ed inquadramento di personale ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6”.

(14)

Emendamento aggiuntivo Mereu S. - Onnis - Catte:

“Dopo il Titolo del Disegno di Legge 247-A è aggiunto:

ed inquadramento di personale ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6 e modifiche alla legge regionale 5/11/85 n. 26”.

(16)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il parere della Presidenza è che l'emendamento numero 16 sia comprensivo anche degli emendamenti numero 8 e numero 14. Ha domandato di parlare l'onorevole Fadda Paolo. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (D.C.). Signor Presidente, per dire che ritiriamo l'emendamento numero 14.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 16 ha facoltà di illustrarlo.

MEREU SALVATORANGELO (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione il Titolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto del presente disegno di legge avrà luogo successivamente.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, sull'ordine del giorno, l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.C.I.). Per chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di questa seduta del testo unificato della proposta di legge numero 114: “Sull'assunzione in ruolo negli organici dei Comuni del personale ex dipendente dei patronati scolastici di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1984 numero 20” e del disegno di legge numero 219: “Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1984, numero 20”; del disegno di legge numero 252: “Inquadramento nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di personale trasferito alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 75 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979 numero 348”; della proposta di legge numero 310: “Istituzione di una commissione consiliare speciale per l'integrale attuazione del vigente Statuto speciale per la Sardegna, la sua organica revisione e la riforma regionalistica della Costituzione” e della proposta di legge numero 309: “Norme modificative della legge regionale 21 gennaio 1986 numero 13”.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la richiesta è accolta.

Discussione del disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 agosto 1986, n. 90, relativo al prelevamento della somma di lire 1.650.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 05063 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1986". (271)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 271: "Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 19 agosto 1986, n. 90, relativo al prelevamento della somma di lire 1.650.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Capitolo 03010 - a favore del Capitolo 05063 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1986"; relatore l'onorevole Palmas.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Palmas, relatore.

PALMAS (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

CHESSA, Segretario:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27,

ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 agosto 1986, n. 90, concernente il prelevamento della somma di lire 1.650.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 05063 recante "Spese per l'attuazione, a totale carico dell'Amministrazione regionale, degli interventi fitosanitari previsti dalla legge 18 giugno 1931, n. 987" dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio regionale per l'anno finanziario 1986.

PRESIDENTE. Il presente disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto alla fine dei lavori di questa mattina.

In attesa che vengano riprodotti i testi completi dei provvedimenti di legge di cui è stato chiesto poc'anzi l'inserimento all'ordine del giorno, procediamo alla votazione a scrutinio segreto delle tre leggi che abbiamo esaminato.

Votazioni a scrutinio segreto della Legge regionale rinviata n. CCXXIII e dei disegni di legge numero 247 e 271.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero CCXXIII, del disegno di legge numero 247 e del disegno di legge numero 271.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero CCXXIII:

presenti	64
votanti	63
astenuiti	1
maggioranza	32
favorevoli	59
contrari	4

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 247:

presenti	64
votanti	63
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	58
contrari	5

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 271:

presenti	64
votanti	63
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	40
contrari	23

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Aresti - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barranu - Beciu - Canalis - Catta - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda P. - Falchi - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Manunza - Marracini - Mereu O. - Moi - Montresori - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rojch - Ruggeri - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra - Serri - Soro - Tampioni - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Sanna Emanuele).

Discussione della proposta di legge: "Istituzione di una Commissione consiliare speciale per l'integrale attuazione del vigente Statuto speciale per la Sardegna, la sua organica revisione e la riforma regionalistica della Costituzione". (310)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 310: "Istituzione di una Commissione consiliare speciale per l'integrale attuazione del vigente Statuto speciale per la Sardegna, la sua organica revisione e la riforma regionalistica della Costituzione"; relatrice l'onorevole Serri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Serri, relatrice.

SERRI (P.C.I.), *relatrice*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

(Istituzione della Commissione)

E' istituita una Commissione consiliare speciale, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna, per l'integrale attuazione del vigente statuto speciale per la Sardegna, la sua organica revisione, e la riforma regionalista della Costituzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

(Finalità)

La Commissione ha il compito di formulare proposte per l'organica revisione dello Statuto al fine di potenziare l'autonomia sostanziale della Regione, quale espressione fondamentale della Repubblica, ridefinendone competenze, istituti e strumenti finanziari e operativi, in particolare attraverso la valorizzazione delle autonomie locali ed il loro diretto collegamento con gli organi regionali.

E' altresì compito della Commissione formulare precise e dettagliate ipotesi, come base per l'attivazione del relativo procedimento, per la definizione di un corpo sistematico di norme di attuazione del vigente Statuto, che riordini i testi sin qui emanati, trasferisca o deleghi ulteriori funzioni e strutture statali e definisca le necessarie procedure di raccordo fra Stato, Regione e Enti locali, prevedendo quanto valga a valorizzare la specialità del citato testo costituzionale, anche con il recepimento delle più ampie competenze riconosciute ad altre Regioni, ordinarie o differenziate.

Dovrà inoltre essere definito dalla Commissione uno schema di Statuto interno d'autonomia, per la Regione sarda, che regoli le materie indicate dall'art. 123 della Costituzione, secondo quanto previsto dall'art. 54, ultimo comma, dello Statuto.

La Commissione dovrà, infine, esprimere proposte per la riforma delle altre norme costituzionali che limitino direttamente o indirettamente, la piena realizzazione dello Stato delle Regioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

(Formazione della Commissione)

La Commissione sarà composta da 9 Consiglieri regionali e sarà nominata dal Presidente del Consiglio, con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 34 del Regolamento interno dell'Assemblea.

La Commissione elegge al suo interno un Presidente e due Vicepresidenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

(Lavori della Commissione)

La Commissione speciale condurrà i suoi lavori secondo linee definite anche attraverso la preliminare consultazione di rappresentanti di enti locali e forze sociali e culturali dell'Isola.

Potrà quindi procedere ad audizioni organiche o comunque all'acquisizione di pareri di istituzioni, di esperti ed enti di ricerca. Potrà essere acquisito ogni documento o notizia in possesso della Giunta regionale ritenuto utile per la conduzione dei lavori.

La Commissione, tramite l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può disporre di affidare incarichi per studi e consulenze, allo scopo di istruire le sue attività. A tal fine la Commissione presenta le relative proposte al Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

(Termini)

La Commissione speciale dura in carica 18 mesi dal giorno della sua nomina. Entro tale termine dovrà quindi presentare al Consiglio le sue conclusioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

Copertura finanziaria

Le spese per l'attuazione della presente legge valutate in lire 300.000.000 annue, gravano sul cap. 01001 del bilancio della Regione per l'anno 1987 relativo a spese per il Consiglio regionale e sul corrispondente capitolo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988.

A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di pari importo dal cap. 03016 del bilancio della Regione per l'anno 1987 ed è in corrispondenza ridotta la riserva di cui alla voce 1 della Tabella A allegata alla legge finanziaria 1987.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

(Urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La presente proposta di legge verrà votata successivamente a scrutinio segreto.

Discussione del testo unificato della proposta di legge:
"Sull'assunzione in ruolo negli organici dei comuni del personale ex dipendente dei patronati scolastici di cui all'art. 2 della L.R. 8/5/84 n. 20" (114) e del D.L.: "Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei comuni del personale di cui all'art. 2 della L.R. 8/5/84 n. 20". (219)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato della proposta di legge numero 114: "Sull'assunzione in ruolo negli organici dei comuni del personale ex dipendente dei patronati scolastici di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1984, numero 20 e del disegno di legge numero 219: "Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei comuni del personale di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1984, numero 20"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Titolo.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO:

Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei comuni del personale di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1984, numero 20.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Il personale, assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato dai disciolti patronati scolastici e consorzi dei patronati scolastici nell'anno scolastico 1983-1984, per non meno di cinque mesi e con un orario di servizio non inferiore a 18 ore settimanali, oppure, che abbia prestato servizio, anche con qualifica diversa, per almeno cinque anni degli otti anni scolastici immediatamente precedenti l'anno

scolastico 1983-1984 per non meno di cinque mesi per ogni anno scolastico e con orario non inferiore a 18 ore settimanali, utilizzato dai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 20, ai fini dell'attuazione delle norme di cui al capo V del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, è ammesso a domanda a sostenere apposito concorso riservato per soli titoli professionali per l'inquadramento nei ruoli organici dei rispettivi comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui al sesto comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

I comuni interessati provvedono entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge a bandire, in base alla disciplina vigente per l'assunzione del personale nei ruoli dei comuni, i concorsi per ciascuna qualifica secondo le corrispondenze individuate a tenore del successivo articolo 2. Non si applicano le disposizioni relative ai limiti di età.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Il personale che risulti vincitore del concorso è inquadrato nel livello retributivo funzionale corrispondente a quello in cui il personale stesso risultava impiegato presso l'ente di provenienza nell'anno scolastico 1983-1984 o nell'ultimo anno del quinquennio di cui all'articolo 1.

Qualora nell'ordinamento del comune di destinazione il contenuto professionale di singole qualifiche non si riscontri o sia inserito in livelli retributivi diversi da quelli in cui lo stesso contenuto è inserito presso l'ente di pro-

venienza, l'individuazione del livello retributivo funzionale, ai fini dell'inquadramento, avviene sulla base di apposita tabella di corrispondenza determinata dal consiglio comunale, che deve tener conto della collocazione dello stesso o di analogo contenuto professionale nel proprio ordinamento.

Con le stesse modalità di cui al precedente comma si procede nel caso in cui presso l'ente disciolto il personale non sia in specifici livelli retributivi funzionali.

Il personale è inquadrato sulla base della posizione giuridica quale risulta dal relativo provvedimento di assunzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Il servizio prestato nell'ente di provenienza, è valutato, agli effetti della progressione orizzontale della retribuzione, nella stessa misura e con le stesse modalità con le quali il comune di destinazione valuta il servizio non di ruolo del proprio personale.

I servizi prestati con orario di lavoro ridotto sono valutati, ove nulla sia previsto al riguardo, in proporzione al rapporto tra orario ridotto ed orario pieno.

La valutazione del servizio viene limitata ai periodi di servizio effettivamente prestato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

L'inquadramento è effettuato con deliberazione del consiglio comunale.

Con la stessa deliberazione il consiglio comunale apporta le conseguenti variazioni alla pianta organica del personale, ai sensi del sesto comma dell'articolo 7 della legge 22/12/1984, n. 887.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Nel caso in cui il trattamento economico tabellare spettante a seguito dell'inquadramento effettuato ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 sia inferiore a quello in godimento presso l'ente di provenienza alla data indicata nel precedente articolo 1, la differenza verrà corrisposta a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e con i futuri miglioramenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Agli oneri derivanti ai comuni dall'applicazione della presente legge regionale si farà fronte con i fondi assegnati a norma della legge regiona-

le 25 giugno 1984, numero 31, e con gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 6, 27° comma, della legge 22 dicembre 1984, numero 887.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Il presente testo unificato verrà votato successivamente a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: "Inquadramento nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di personale trasferito alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 75 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, numero 348".

(252)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 252: "Inquadramento nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di personale trasferito alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 75 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979 numero 348"; relatrice l'onorevole Moi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Moi, relatrice.

MOI (P.C.I.), relatrice. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo ap-

prova alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già dipendente dal soppresso ente Utente motori agricoli (U.M.A.) trasferito alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 75 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, è inquadrato nel ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale secondo le corrispondenze indicate nell'allegata tabella A.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del precedente articolo è collocato, con effetto dalla data di inquadramento, nelle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, secondo le corrispondenze indicate nella allegata Tabella A.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio, il servizio prestato dalla data del trasferimento alla Regione Sarda alla data di inquadramento nel ruolo unico regionale è cumulato con il servizio reso presso l'ente di provenienza; tale ultimo servizio è valutato secondo le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'articolo 98 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Per la determinazione del trattamento

IX LEGISLATURA

CLV SEDUTA

18 MARZO 1987

economico spettante secondo la disciplina dettata dall'accordo di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, il personale è virtualmente inquadrato nei parametri retributivi delle corrispondenti fasce funzionali previsti dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, e successive modificazioni, sulla base dell'anzianità complessiva riconosciuta ai sensi del precedente comma.

Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 27 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Ai fini degli inquadramenti previsti dall'articolo 1, alla dotazione organica del ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

- VII qualifica funzionale: 3 posti
- VI qualifica funzionale: 3 posti
- V qualifica funzionale: 3 posti
- IV qualifica funzionale: 3 posti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in annue lire 422.000.000 e fanno carico ai capitoli 02016, 02022, 02023 e 02050 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 e a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

Capitolo 61102 - Riscossione di ritenute per il trattamento di previdenza a carico del personale

lire 34.000.000

Capitolo 61103 - Riscossione di ritenute per il trattamento di assistenza a carico del personale

lire 18.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R. 1° giugno 1979, n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre 1981, n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18; L.R. 25 giugno 1984, n. 33; art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17; L.R. 23 agosto 1985, n. 20, e art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26) (spesa obbligatoria)

lire 320.000.000

Capitolo 02022 - Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (spesa obbligatoria)

lire 60.000.000

Capitolo 02023 - Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assisten-

za del personale (spesa obbligatoria)

lire 30.000.000

Capitolo 02050 - Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso la Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348; L.R. 27 agosto 1982, n. 22; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18; art. 2, L.R. 5 agosto 1985, n. 17 e L.R. 5 novembre 1985, n. 26)

lire 12.000.000

In diminuzione

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

lire 370.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della Tabella A allegata alla legge finanziaria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Norma transitoria

L'inquadramento del personale trasferito dalla presente legge avverrà contestualmente all'espletamento delle procedure per il nuovo inquadramento dell'intero personale già appartenente al ruolo unico regionale in applicazione della legge regionale 15 gennaio 1986, numero 6.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della Tabella A.

MOI, Segretaria:

TABELLA A

Tabella di corrispondenza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 della presente legge.

VII QUALIFICA FUNZIONALE

Personale del livello 7° con le qualifiche di collaboratore tecnico e assistente coordinatore.

VI QUALIFICA FUNZIONALE

Personale del livello 6° con le qualifiche di assistente e assistente tecnico

V QUALIFICA FUNZIONALE

Con qualifiche ad esaurimento: personale del livello 5° con le qualifiche di archivista dattilografo a livello differenziato.

IV QUALIFICA FUNZIONALE

Con qualifiche ad esaurimento: personale del livello 4° con le qualifiche di archivista dattilografo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa Tabella, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Il presente disegno di legge verrà votato successivamente a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge: "Norme modificative della L.R. 21 gennaio 1986 numero 13". (309)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 309: "Norme modificative della legge regionale 21 gennaio 1986 numero 13"; relatrice l'onorevole Moi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

IX LEGISLATURA

CLV SEDUTA

18 MARZO 1987

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Moi, relatrice.

MOI (P.C.I.), *relatrice*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

La legge regionale 21 gennaio 1986 n. 13 è modificata come in appresso:

1) all'articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Al personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo ai sensi dell'articolo 12 compete, a decorrere dal 1° gennaio 1986 e sino all'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento, lo stipendio annuo lordo iniziale della prima classe stipendiale previsto per il personale appartenente al ruolo unico regionale delle diverse fasce funzionali, secondo la corrispondenza indicata nella allegata Tabella C, nella misura stabilita dalla disciplina per l'accordo di cui all'art. 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6".

2) all'articolo 24, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"L'inquadramento previsto dal presente articolo ha effetto dalla data del 1° gennaio 1987".

3) Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 26 *bis* - Nei confronti del personale che sia stato inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento a norma dell'articolo 24, e con effetto dalla data dell'inquadramento medesimo, hanno applicazione le disposizioni di carattere normativo ed economico previste dalla legge regionale 15 gennaio 1986 n. 6, nonché la norma dell'art. 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Ai fini predetti, è istituita la nuova dotazione organica del ruolo speciale ad esaurimento, come in appresso:

Qualifiche funzionali	2	3	4	5	6	Totale
Numero posti	10	326	138	98	46	618

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 2.600.000.000 per l'anno finanziario 1987 ed in lire 2.200.000.000 a partire dall'anno finanziario 1988.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 03014 - Fondo per gli accordi sindacali

IX LEGISLATURA

CLV SEDUTA

18 MARZO 1987

L. 1.600.000.000
Cap. 03016 - Fondo speciale

L. 1.000.000.000
(mediante riduzione della riserva indicata alla voce 1) della tabella A) allegata alla legge finanziaria)

In aumento

Cap. 02016 - Stipendi
L. 1.960.000.000

Cap. 02022 - Contributi trattamento prev.
L. 460.000.000

Cap. 02023 - Contributi tratt. assist.
L. 180.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 310, del testo unificato della proposta di legge n. 114 e del disegno di legge n. 219, del disegno di legge n. 252 e della proposta di legge n. 309.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 310, del testo unificato della proposta di legge numero 114 e del disegno di legge numero 219, del disegno di legge numero 252 e della proposta di legge numero 309.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRA.**Risultato delle votazioni.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 310:

presenti	63
votanti	63
maggioranza	32
favorevoli	50
contrari	13

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del testo unificato della proposta di legge numero 114 e del disegno di legge numero 219:

presenti	63
votanti	63
maggioranza	32
favorevoli	32
contrari	31

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 252:

presenti	63
votanti	63
maggioranza	32
favorevoli	50
contrari	13

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 309:

presenti	63
votanti	63
maggioranza	32
favorevoli	51
contrari	12

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Aresti - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barranu - Becciu - Canalis - Casula - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda P. - Falchi - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Manunza - Marracini - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Montresori - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Planetta - Porcu - Pubusa - Pulighed-

IX LEGISLATURA

CLV SEDUTA

18 MARZO 1987

du - Ruggeri - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra -
Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru).

I lavori del Consiglio saranno riconvocati a
domicilio.

(La seduta è tolta alle ore 13 e 45).

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas